



Comune di Licciana Nardi

Parere
del Revisore unico n. 36
alla 3° variazione del
Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale
2024/2026

Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Via Dorsale 9, 54100 Massa (MS)

email gemma.ceccarelli@beevolution.cloud

PEC gemma.ceccarelli@legalmail.it

La sottoscritta, Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli, Revisore Unico del Comune di Licciana Nardi, ha ricevuto, in data 06.12.2024, la proposta di deliberazione di G.C. n. 146 del 05.12.2024, inerente la “*Terza parziale modifica del PLAO 2024-2026 sottosezione Piano del Fabbisogno del Personale approvato con delibera n. 14 del 25.01.2024 e modificato con delibera n. 31 del 19.03.24 e con delibera n. 85 del 30.07.2024*” con i seguenti allegati:

- All.1) Parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Settore Affari Finanziari;
- All.2) Parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino;
- All.3) Calcolo dei margini assunzionali ai sensi del DM 07/03/2020;
- All.4) Prospetto inerente il contenimento della spesa del personale ai sensi del comma 557 dell’art. 1 Legge 296/2006;
- All.5) Nota del 5 dicembre 2024 sottoscritta digitalmente dalla Responsabile del Settore Affari Finanziari.

PREMESSO

- che l’art. 239, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lettera b) n.1) come modificato dalla legge n. 213/2013 richiede che l’organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle operazioni dell’Ente, fra le quali anche le “*strumenti di programmazione economico-finanziaria*”;
- che l’art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 ha previsto un nuovo sistema di definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali basata sulla sostenibilità finanziaria anziché sul *turn-over* dei dipendenti cessati, la cui attuazione era subordinata all’entrata in vigore di un apposito DPCM attuativo della suddetta disposizione.
- che il D.M. 17 marzo 2020 - "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 e con efficacia dal 20 aprile 2020, in particolare:
 - all’art. 3 del DM 17 marzo 2020, determina la suddivisione dei comuni in diverse fasce demografiche;
 - all’art. 4 individua i valori soglia di massima spesa del personale e, in particolare, il comma 2 che prevede : “*A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*”;
 - all’art. 5, comma 1 prevede che “*In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2*”;
 - all’art. 5, comma 2 prevede “*per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione*”.
- l’art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 11 gennaio 2022, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di

personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo D.M.

VISTI

- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/2001;
- gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/2000;
- l'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;
- l'art. 6 del Dl. n. 80/2021 e i decreti attuativi Dpr. n. 81/2022 e Dm. n. 132/2022;

RICHIAMATA

- la delibera n. 14 del 25.01.2024 con cui l'Ente ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026;
- la delibera n. 31 del 19.03.2024 con cui l'Ente ha approvato una prima variazione al Piano Triennale del Fabbisogno 2024/2026 contenuto nel PIAO;
- la delibera n. 85 del 30.07.2024 con cui l'Ente ha approvato una seconda variazione al Piano Triennale del Fabbisogno 2024/2026 contenuto nel PIAO;

altresi:

- la deliberazione del C.C. n. 56 del 20.12.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026;
- la deliberazione del C.C. n. 2 del 18.04.2024 di approvazione del Rendiconto di gestione 2023;

CONSIDERATO CHE

- l'Ente ritiene necessario modificare ulteriormente il Piano del Fabbisogno del Personale 2024/2026 approvato, prevedendo nel 2024:
 - l'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico Geometra (ex cat. C) per il settore Gestione e Governo del Territorio, solo ed esclusivamente nel caso si verifichi la mobilità di n.1 Funzionario Tecnico (ex cat. D), che ha chiesto il nulla osta per trasferimento per mobilità volontaria presso un altro comune della Lunigiana;
- che la suddetta modifica non comporta aumento dei costi per l'Ente, in quanto trattasi di un'assunzione di un Istruttore Tecnico Geometra (ex cat. C), in sostituzione di un Funzionario Tecnico (ex cat. D) migrato in altro Ente;

VISTI

- la proposta di deliberazione di G.C. n. 146 del 05.12.2024, inerente la "*Terza parziale modifica del PIAO 2024-2026 sottosezione Piano del Fabbisogno del Personale approvato con delibera n. 14 del 25.01.2024 e modificato con delibera n. 31 del 19.03.24 e con delibera n. 85 del 30.07.2024*";
- i prospetti allegati alla proposta di deliberazione di G.C. n. 146 del 05.12.2024;
- la Nota del 5 dicembre 2024, sottoscritta digitalmente dalla Responsabile del Settore Affari Finanziari, Dott.ssa Diana Bruni;
- il parere di regolarità tecnica rilasciato dalla Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino e il parere di regolarità contabile rilasciato dalla Responsabile del Settore Affari Finanziari, entrambi condizionati all'effettivo trasferimento per mobilità volontaria di n. 1 Funzionario Tecnico (ex cat. D) ad altro Ente;

VERIFICATO

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti alla spesa di personale sopra richiamati;
- che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, il rapporto delle spese del personale 2023 sulla media degli accertamenti delle entrate correnti 2021-2023 al netto del Fcde 2022, è pari al 24,01% e si colloca, pertanto, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 fascia d), pari al 27,20%;
- che nel bilancio di previsione 2025/2027, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 133 del 20.11.2024, la spesa di personale non supera il valore medio del triennio 2011-2013.

PRESO ATTO

che le modifica del PIAO 2024-2026 sottosezione Piano del Fabbisogno del Personale, in merito alle assunzioni programmate, avviene nel rispetto dei suddetti limiti di spesa e delle condizioni previste dalla legge per procedere ad assunzioni.

ASSEVERA

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024-2026 del Comune di Licciana Nardi a seguito dell'adozione della terza modifica del PIAO 2024-2026 sottosezione Piano del Fabbisogno del Personale, di cui alla proposta esaminata.

VERIFICATO

che la suddetta previsione opera nel rispetto della spesa di personale prevista nel bilancio di previsione 2024-2026, consentono di rispettare l'equilibrio di bilancio per l'anno 2024 e i limiti di spesa sopra indicati;

Ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/00 e dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/01, all'adozione della delibera di approvazione della "*Terza parziale modifica del PIAO 2024-2026 sottosezione Piano del Fabbisogno del Personale approvato con delibera n. 14 del 25.01.2024 e modificato con delibera n. 31 del 19.03.24 e con delibera n. 85 del 30.07.2024*" a condizione che si verifichi il trasferimento per mobilità volontaria di n. 1 Funzionario Tecnico (ex cat. D).

Addì, 09/12/2024

Il Revisore unico
Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli

